



Tribunale di Vercelli
Sezione Fallimentare

N° 5/2019 C.P.

Rep. 45/2021 CART

in data 19-07-2021

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Michela Tamagnone
Dott. Maria Elena Ballarini
Dott. Elisa Trotta

Presidente
Giudice
Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ART. 180 L.F.

NEL GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO n. 5/2019 R.G. instaurato su ricorso di:

DA

AMTECO S.p.A. in c.p., con sede legale in Vercelli (VC), Via Trino n. 202, codice fiscale e p. iva n. 01707810022, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Gianbattista Verzeletti (c.f. VRZGBT67P27B157M), assistita, in via anche disgiunta tra loro, dagli avvocati Martino Amadardo, Simona Marzuillo e Andrea Corsaro (martino.amadardo@milano.pecavvocati.it e simona.marzuillo@milano.pecavvocati.it e andrea.corsaro@ordineavvocativercelli.eu), con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Andrea Corsaro del Foro di Vercelli, in Vercelli Via Guala Bicheri n. 8

RICORRENTE PER OMOLOGAZIONE

letti gli atti e i documenti prodotti;
letto il verbale di udienza in data 6.7.2021 nel giudizio di omologazione;
udita la relazione del Giudice Delegato;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 16.9.2019 Amteco – pendendo istanze di fallimento - chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio, allegando il piano e la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. e formulando ai creditori la seguente proposta di soddisfacimento:

- pagamento integrale delle spese di Procedura e, in ogni caso, degli oneri maturati in funzione o in occasione della Procedura concordataria;
- pagamento integrale di tutti i creditori assistiti da privilegio;
- pagamento dei creditori chirografari, nella misura del 26 % e comunque non inferiore al 20 %, il tutto senza previsione di classi ed entro il termine di n. 36 mesi a far data dall'omologazione.

La proposta di concordato prevedeva la *cessio bonorum* e, in particolare, le seguenti attività:

- cessione sul mercato dei cespiti immobiliari di proprietà della Amteco;
- cessione sul mercato dei Rami d'Azienda individuati nel Piano;
- cessione sul mercato di cespiti mobiliari, quali attrezzature, materiali e rimanenze di magazzino non ricomprese all'interno dei Rami d'Azienda individuati;
- recupero dei crediti commerciali ritenuti esigibili, dei crediti tributari, nonché dei crediti vantati verso altri;
- acquisizione alla Procedura delle disponibilità liquide sussistenti sui conti correnti.

Con riguardo al creditore privilegiato ipotecario Banca Popolare di Bari, la proponente deduceva l'opponibilità alla procedura di cessioni di credito (canoni derivati da contratti di locazione in essere con alcuni esercizi commerciali presso il Centro Commerciale Novara, c.so Vittoria) perfezionatesi in data anteriore al ricorso ex art. 161 l.f., cessioni di credito ancora in corso durante la procedura a progressiva estinzione del debito ipotecario.

Con provvedimento del 31.7.2019, il Tribunale ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 2.12.2019.

Successivamente il commissario giudiziale, avv. Andrea Gatti, depositava memoria in cui segnalava alcuni fatti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f..

Il subprocedimento ex art. 173 l.f. veniva definito con provvedimento del 4.11.2019 con cui il Tribunale riteneva non sussistere i presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo.

In seguito a dimissioni dell'avv. Andrea Gatti, veniva nominato quale Commissario Giudiziale l'avv. Domenico Monteleone.

Su richiesta del Commissario Giudiziale, venivano disposte perizie di stima atte alla valutazione del compendio immobiliare e dei rami di azienda della società Amteco.

Nel corso del procedimento di concordato preventivo venivano avviate due gare competitive ai sensi dell'art. 163 bis l.f.:

- la prima conduceva all'aggiudicazione del ramo di azienda cd. Ferroviario a favore di per la somma complessiva di euro 1.700.000,00;
- la seconda conduceva all'aggiudicazione a favore di del ramo cd. Perforazioni e dell'immobile sito in Vercelli, via Trino 202, oltre che dei beni strumentali all'immobile, per la somma di euro 1.620.000,00.

La ricorrente, conformemente al disposto dell'art. 163 bis l.f., provvedeva a depositare memoria di modifica del piano la quale, come rilevato dal Commissario Giudiziale, non prevedeva alcuna sostanziale divergenza rispetto al piano originario.

In conseguenza della pandemia COVID 19, l'adunanza dei creditori veniva rinviata al 29.9.2020.

Il Commissario Giudiziale depositava la relazione ex art. 172 l.f. in cui rappresentava (tra l'altro e per quanto qui interessa, rinviandosi per il resto alla puntuale ed approfondita disamina della relazione stessa):

- che alla luce delle perizie di stima realizzate dai periti nominati ex art. 172 l.f., le prospettive di soddisfacimento dei creditori dovevano rivedersi come segue:
 - a. pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100%;
 - b. pagamento del creditore privilegiato ipotecario Banca Popolare di Bari nella misura del 47%;
 - c. pagamento del creditore privilegiato ipotecario Banca Carige nella misura del 100%;
 - d. pagamento dei creditori privilegiati di cui all'art. 2751 *bis* n. 1, 2, 5, 5 *ter* nella percentuale del 100%;
 - e. pagamento dei creditori privilegiati di cui all'art. 2753 ed art 2778 n. 1 nella misura del 23,79%;
 - f. integrale mancato soddisfacimento dei creditori chirografari:
- che la distanza tra le prospettive di soddisfacimento indicate nel ricorso ex art. 161 l.f. e quelle di cui alla relazione ex art. 172 l.f. era dovuta ad un diverso (ma parimenti astrattamente possibile) criterio di stima dei beni.

Nelle more, Agenzia Entrate faceva pervenire al Commissario Giudiziale una nuova precisazione di credito e una serie di rilievi riguardati la ritenuta infattibilità giuridica ed economica del concordato.

Si rendeva necessario un ulteriore rinvio dell'adunanza dei creditori al 9.3.2021 onde consentire ogni opportuno approfondimento in contraddittorio tra Agenzia Entrate e società ricorrente, in particolare in merito alla consistente differenza dell'ammontare del credito rivendicato dal creditore.

In esito, il Commissario Giudiziale non ravvisava i presupposti per avviare un subprocedimento ex art. 173 l.f..

In data 9.3.2021 si teneva l'adunanza dei creditori.

In esito al decorso del termine ex art. 178 l.f., la proposta concordataria – come originariamente formulata da Amteco con conclusioni ribadite dalla società ricorrente in sede di memoria modificativa ex art. 163 bis l.f. – veniva approvata dal 55,45 % dei creditori ammessi al voto.

Fissata al 6 luglio 2021 udienza nel giudizio di omologazione, la ricorrente provvedeva ad iscrivere a ruolo il ricorso ed alle notifiche al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti (cfr. Trib. Udine 28.2.2017; Trib. Rovigo, 15.6.2017).

Il Commissario Giudiziale depositava parere ex art. 180 l.f. in cui evidenziava la fattibilità giuridica del piano; quanto alla fattibilità economica ribadiva le osservazioni e criticità già sollevate in sede di relazione ex art. 172 l.f. circa l'alea della buona riuscita della proposta concordataria formulata dal ricorrente, riportandosi, quanto alla valorizzazione dei beni da liquidare, alle stime redatte dagli ausiliari del Commissario attestanti una probabile misura di soddisfacimento dei creditori inferiore a quella stimata dalla Società.

Nel parere ex art. 180 l.f., il Commissario Giudiziale rilevava inoltre come l'attività di recupero del credito avviata dalla società in corso di procedura aveva consentito il recupero delle seguenti somme:

- euro 1.432.731 per crediti già incassati al 31 ottobre 2020;

Ineriscono al tema della fattibilità giuridica il controllo del tribunale circa la non incompatibilità del piano con norme inderogabili (cfr. Cass. n. 24970/2013) e l'impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale giudizio di inidoneità della proposta, se emergente *prima facie*, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati.

Appartiene, invece, al tema della fattibilità economica, come tale riservata ai creditori, la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica (cfr. Cass. n. 13083/2013).

La fattibilità economica del concordato è sindacabile dal Tribunale solo ove si risolva in una assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati e, quindi, a realizzare la causa concreta del concordato (cfr. Cass. n. 24970/2013; Cass. 11522/2020), causa concreta che, nel caso di concordato liquidatorio, prevede, oltre al soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, il soddisfacimento dei chirografari almeno nella misura del 20 %.

Ciò posto e chiarito il perimetro dei poteri spettanti al Tribunale in sede di omologazione, anche in presenza di opposizioni da parte dei creditori, va rilevato che, nel caso di specie, il valore complessivo delle posizioni di credito degli opposenti (pari ad euro 949.633,97) non raggiunge la soglia del 20 % dei creditori ammessi al voto (euro 21.719.827,14, cfr. All. B relazione ex art. 172 l.f.), quale presupposto di ammissibilità di eventuali opposizioni atte ad attribuire al Tribunale un sindacato circa la convenienza del concordato.

Stante il tenore letterale dell'art. 180 l.f., deve ritenersi inerire alla convenienza del concordato sia la contestazione (svolta nello specifico dagli opposenti) in merito al rischio di non fattibilità economica del concordato sia il rilievo relativo alla circostanza che, nell'ambito del fallimento, i creditori chirografari potrebbero ambire ad un maggior soddisfacimento del credito grazie all'eventuale esperimento delle azioni risarcitorie nei confronti degli organi sociali.

Consegue che, nel caso di specie, difetta in capo al Tribunale un potere di sindacato in ordine ai profili di non convenienza o infattibilità economica sollevati dagli opposenti.

Non sussistono poi i presupposti per ritenere applicabile il nuovo art. 180 l.f. (modificato dal decreto legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2020) - nella parte in cui rimette al Tribunale il potere di procedere ad omologa del concordato che risulti comunque conveniente, pur in presenza di mancanza di voto da parte di Agenzia Entrate o delle Amministrazioni Finanziarie, atteso che, da un lato, in sede di adunanza dei creditori Agenzia Entrate dichiarava di non votare vantando un credito privilegiato (e non essendo quindi il suo voto determinante per il raggiungimento delle maggioranze) e, dall'altro, comunque l'amministrazione non ha svolto rituale opposizione all'omologa costituendosi nel presente giudizio.

In presenza di opposizione da parte di creditore privo di "rappresentatività qualificata", il Tribunale deve comunque procedere nelle forme del giudizio contenzioso (art. 180, c. 4 e 5 l.f.) da definirsi con provvedimento decisorio soggetto a reclamo ex art. 183 l.f. (cfr. Cass. n. 16065/2018).

Ed invero, il creditore dissenziente "non qualificato" è pur sempre legittimato ad opporsi all'omologa in modo da provocare un controllo del Tribunale sulla regolarità della procedura e la verifica della permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, anche aggiungendo fatti a contrasto dell'omologazione ed eventualmente rilevanti ex art. 173 l.f. o singole vicende individuali e a sé proprie purchè senza estensione del *thema decidendum* alle valutazioni sulla convenienza, collettiva o anche solo singolare (cfr. Cass. 2227/2017).

Il Collegio, alla luce del tenore delle contestazioni svolte dai creditori oppositori – che paiono, *in parte qua*, sovrapporre il tema della fattibilità giuridica a quello della fattibilità economica – ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

Gli oppositori si dolgono, tra l'altro, del concreto rischio di infattibilità del concordato secondo le percentuali prospettate dalla ricorrente, attese le diverse prospettive di soddisfacimento indicate dal Commissario Giudiziale che evidenziano il totale mancato soddisfacimento dei creditori chirografari, così venendo meno il requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio.

Ad avviso del Tribunale i rilievi sollevati dall'opponente (che riecheggiano quelli dedotti, prima dell'adunanza dei creditori, da Agenzia delle Entrate, non costituita nel giudizio di omologazione) non riguardano il giudizio di fattibilità giuridica del concordato ma si risolvono, in definitiva, nella valutazione di convenienza della procedura di concordato così come formulata dall'imprenditore ed attestata dal Professionista ex art. 161 comma 3 l.f..

Ed invero, con riguardo al tema della distanza tra valutazioni di stima effettuate da società ricorrente e Commissario Giudiziale, idonee a riverberarsi su una diversa misura di soddisfacimento dei creditori, il Collegio è dell'avviso che, una volta escluso (come in effetti è stato escluso dalle valutazioni commissariali) il ricorrere di atti in frode posti in essere dalla ricorrente ed appurata l'esistenza, in linea teorica, di diversi criteri di valorizzazione dei beni, la scelta di quale dei due criteri preferire per stabilire se ed in che misura i creditori potranno trovare soddisfacimento (metodo *di mercato* – come seguito da periti nominati da Amteco - e metodo *del reddito* – come seguito dai periti del Commissario Giudiziale - cfr. pag. 101 relazione 172 l.f.) non attiene più al giudizio di fattibilità rimesso al Tribunale ma al rischio di non esecuzione della proposta di concordato così come proposta dall'imprenditore, nel caso in cui la liquidazione dei beni dovesse condurre ad un risultato economico differente da quella stimata dalla ricorrente.

L'astratta configurabilità di un criterio di stima diverso rispetto a quello utilizzato dai periti della procedura, che possa condurre ad un maggior soddisfacimento dei creditori rispetto alle percentuali evidenziate dal Commissario Giudiziale, impedisce un giudizio di totale implausibilità della proposta concordataria formulata da Amteco, così trasferendo il rischio concordatario dall'ambito della fattibilità giuridica a quello della mera convenienza e del rischio di tenuta del concordato, rischi che non possono che essere assunti dai creditori, in sede di deliberazione, in quanto interessati al miglior soddisfacimento del loro credito all'interno della procedura di concordato o nell'ambito della alternativa fallimentare.

In modo evocativo, del resto, il Commissario Giudiziale ha più volte parlato di *scommessa concordataria*, rappresentando ai creditori l'alea del concordato in esame, sia quanto ai tempi di esecuzione sia quanto alla reale portata del presumibile soddisfacimento dei creditori.

Non può, infine, non ribadirsi come ogni rilievo critico sollevato dagli oppositori sia stato approfonditamente affrontato dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l.f. (v. pagg. 55 e ss e pagg. 204 ss). Nonostante le rilevanti criticità evidenziate dal Commissario in vista dell'adunanza, la maggioranza dei creditori ha comunque ritenuto di approvare la proposta, così sostanzialmente aderendo alla *scommessa concordataria* ed evidentemente risolvendo le criticità evidenziate nel senso della convenienza della procedura concordataria così come proposta dall'imprenditore.

Ne deriva l'infondatezza di ogni contestazione degli oppositori in punto non fattibilità giuridica del concordato.

Passando ora al tema dei controlli che comunque spettano al Tribunale in sede di omologazione, ritiene il Collegio che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato.

Deve in primo luogo confermarsi in questa sede, sulla base anche della relazione del Commissario ex art. 172 L.F. e del parere motivato ex art.180, comma 2, L.F. il giudizio positivo - già espresso da questo tribunale in occasione del decreto di ammissione della società alla procedura - sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla ricorrente, sul superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. e sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, integrante, nel caso in esame, una conclamata situazione d'insolvenza ai sensi dell'art. 5 L.F.

Deve inoltre confermarsi la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F., che pure è stata già stata valutata in sede di ammissione della società alla procedura.

Il piano "definitivo" è stato descritto nel ricorso per concordato preventivo, nella memoria di modifica ex art. 163 bis l.f. e, infine, ulteriormente rappresentato dal Commissario nella relazione ex art. 172 l.f..

Quanto, in particolare, alla fattibilità del piano – preso atto del fatto che nella relazione ex art. 180 L.F. il Commissario ha chiarito che non sono intervenuti fatti che possano incidere sul giudizio formulato nella relazione ex art. 172 L.F. - lo stesso Commissario ha confermato il giudizio positivo sulla fattibilità giuridica del concordato.

Poiché sono state raggiunte le maggioranze di legge e rilevato che i creditori dissenzienti che hanno proposto opposizione non costituiscono il 20 % dei creditori ammessi al voto, il Tribunale – completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l'assenza di atti in frode (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-06-2014, n. 12533) - può procedere alla omologa del Concordato.

In ordine alla nomina del liquidatore giudiziale, la Società ha dato atto che, nelle more della procedura, è pervenuta disponibilità da parte dell'avv. Maurizio Randazzo del foro di Vercelli a rivestire il ruolo di Liquidatore, per un compenso inferiore ai limiti tariffari. Non si ravvisano motivi ostativi alla nomina di tale professionista, trattandosi di professionista munito dei requisiti previsti dalla legge.

Quanto alle modalità della liquidazione, pur avendo il legislatore richiamato le norme in materia di liquidazione fallimentare limitatamente agli articoli 105-108 ter L.F. senza alcun riferimento al programma di liquidazione di cui all'art. 104 ter L.F., si ritiene, in linea generale, che la circostanza non sia ostativa a che il Tribunale, in sede di omologa del concordato, imponga al liquidatore la predisposizione, entro un determinato termine, di un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse. Il mancato richiamo dell'art.104 ter L.F. appare infatti espressione della scelta di non estendere necessariamente alla procedura di concordato la specifica disciplina procedimentale stabilita per il fallimento dalla norma contemplante l'approvazione del programma di liquidazione e l'autorizzazione dei singoli atti esecutivi, non potendosi certamente ipotizzare una scelta del legislatore, in palese contrasto con il principio di buona amministrazione, contraria in via di principio allo strumento in sé della pianificazione delle attività liquidatore. Va d'altro canto considerato che dalla previsione dell'art. 2487 lett. c) cod. civ., relativa ai criteri di svolgimento della liquidazione delle società, è evincibile la regola generale della pianificazione quale strumento che già a livello di disciplina codicistica, oltre che sul piano della buona tecnica gestionale, connota fisiologicamente la liquidazione delle attività dell'impresa.

Pertanto, pur in assenza di un richiamo della specifica disposizione della legge fallimentare sul programma di liquidazione, è indubbio che il tribunale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 182, comma 1, L.F., possa prevedere la redazione da parte del liquidatore di un piano, puntuale ed articolato sia sotto il profilo delle specifiche modalità delle singole operazioni liquidazione sia sotto quello delle relative scadenze temporali, da trasmettere al Commissario ed al Comitato dei Creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento per un efficace controllo sull'esecuzione del concordato.

Quanto infine ai tempi di esecuzione del concordato, al fine dell'individuazione di un termine di riferimento nella prospettiva dell'eventuale risoluzione per inadempimento, si rileva che le specifiche indicazioni sul punto prospettano come termine per il soddisfacimento dei creditori quello di 36 mesi dalla data dell'omologa.

Dall'omologazione del concordato preventivo, discende l'improcedibilità (cfr. Cass. SU 9935/2015) delle istanze di fallimento proposte da (RG 18/2019 e 66/2019), già riunite alla presente procedura di concordato preventivo.

P.Q.M.

- 1) rigetta l'opposizione all'omologa proposta per il tramite dell'avv. Rivalta e compensa le spese di lite;
- 2) omologa il concordato preventivo proposto da **AMTECO S.p.A.** in c.p., con sede legale in Vercelli (VC), Via Trino n. 202, codice fiscale e p. iva n. 01707810022 e, in conseguenza, dichiara improcedibili le istanze di fallimento proposte da Mollo e da T.S.B. Immobiliare (RG 18/2019 e 66/2019);
- 3) nomina Liquidatore Giudiziale l'avv. Maurizio Randazzo del foro di Vercelli, il quale agirà con i poteri di legge e conformemente al piano, attenendosi alle seguenti disposizioni:
 - a) il Liquidatore, entro il 30.9.2021, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori **un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;**
 - b) il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel **rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva**, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, in tempi congrui, al Giudice Delegato;
 - c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;
 - d) il Liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori, sottoponendo al comitato dei creditori i previ accordi sui compensi dovuti per quelle attività;
 - e) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
 - f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante l'invio agli stessi di relazioni semestrali e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque

momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

- g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
 - h) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
 - i) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato;
 - j) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate e depositate su apposito conto bancario o postale (della procedura) non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti secondo quanto indicato nella proposta e nel piano, nonché in ragione della collocazione e del grado dei crediti, e vistati, previa approvazione del Comitato dei Creditori e dal Commissario Giudiziale, dal giudice Delegato;
 - k) ultimate le operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità con quello previsto dall'art. 33 c. 5 l.f.;
 - l) riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario. Sarà demandata al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati ad indicare le modalità di deposito e svincolo delle somme per i creditori irreperibili, condizionali o contestati di cui agli artt. 185 c. 2, 136 c. 2 e 117 c. 5 l.f.;
- 4) Nomina il comitato dei creditori come segue:
- 1) AMCO – Asset Management Company S.p.A. (già Banca Popolare di Bari), P.IVA 05828330638, con sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39;
 - 2) PETROLI VALLE PADANA DI FEDERICO BOCCHIO E C SAS, P.IVA 00535600183, con sede in Pieve del Cairo (PV), via Vallera Snc;
 - 3) CF Liberty Servicing S.p.a., P.IVA 10581450961, con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38, quale mandataria di Banco BPM S.p.a.
- 5) dispone che trovino applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, L.F.;
- 6) manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio in data 08 luglio 2021.

Il Giudice Estensore

Dott. Elisa Trotta



Il Presidente

Dott. Michela Tamagnone



VISTO: Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Vercelli

il 19/07/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Calogero ANSELMO

